



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 10/11/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA - SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DAL 11 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 con i quali sono state indicate le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno delineato il quadro normativo per spostamento delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali in ordine alla emergenza epidemiologica in atto;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che prevede l'inserimento della Regione Lombardia, indicata nell'allegato 2, fra i territori in cui applicare le misure di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020;

Preso atto nel DPCM 3 novembre 2020, articolo 3, comma 4, lettera b) è previsto che:

“Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

Considerato che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Considerato, inoltre, che lo svolgimento del mercato settimanale, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di rischio ed il conseguente potenziale contagio;

Preso atto che l'eventuale applicazione dell'inserimento delle tipologie di attività commerciali determina l'esigenza di individuare gli operatori interessati e disporre le conseguenti misure organizzative non attuabili nei tempi ristretti del prossimo mercato settimanale;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

Preso atto nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020 sono detta;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

- che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì sino a nuova disposizione, venga svolto per il settore merceologico alimentare - con numero massimo di posteggi stabilito in n. 50, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza previste dalle normative in premessa citate e con le modalità che seguono:
 - le aree mercatali individuate per lo svolgimento del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine;
 - agli operatori, ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di m. 1,00 e di indossare costantemente mascherine e guanti monouso;
 - ai clienti del mercato, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,00 e di indossare mascherine e guanti monouso;
 - gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;
 - gli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell'anzianità di posteggio;
 - sono a carico dei concessionari la predisposizione dei collegamenti elettrici e dei relativi dispositivi di sicurezza anche in relazione al passaggio pubblico e pedonale degli utenti
 - La distanza da banco a banco non deve essere inferiore a m. 2,50;
 - si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;



Città di Luino

Provincia di Varese

P.zza C. Serbelloni, 1 21016

Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516

PEC: comune.luino@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. DEL

- non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;
- ogni operatore deve impedire l'accesso dei clienti dal retro del banco delimitando opportunamente il proprio posteggio;
- E' obbligo del titolare del posteggio impedire con ogni mezzo l'assembramento di fronte al proprio banco anche in relazione allo stazionamento dei clienti nel banco di fronte;
- E' obbligatorio il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi (insediamento – esercizio dell'attività – carico – scarico - sgombero) del distanziamento interpersonale di almeno m. 1,00;
- L'operatore **deve** dare disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
- L'operatore deve provvedere alla pulizia e alla igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita e nel corso della giornata di mercato;
- Devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce in autonomia;
- **I concessionari dei posteggi o loro delegati debbono attenersi altresì a quanto disposto dalla normativa in vigore e più precisamente:**

“deve essere rilevata prima dell'accesso al luogo di lavoro (area mercatale) la temperatura corporea del personale, a cura del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.l. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi”.

“Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione in assenza del datore di lavoro o suo delegato – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al

datore di lavoro o al suo delegato, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l'attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi. 4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l'inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente”.

- Il mancato rispetto delle misure contenute dal DPCM 3 novembre 2020 è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020 che rinvia all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

- Il mancato rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e non contemplate da altre norme, sono sanzionate in base all'art. 51 del “Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018 unitamente alla sanzione accessoria della sospensione dal mercato settimanale per n. 2 giornate consecutive;

- In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, possono essere introdotte misure restrittive anche non contenute nella presente ordinanza;

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA PER IL MERCATO SETTIMANALE DAL GIORNO 11 NOVEMBRE 2020 SINO A NUOVA DISPOSIZIONE SULLA BASE DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO IN CORSO E SULLA BASE DELLE ESIGENZE RICONTRATE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza

Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

SI DA ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO
(Enrico BIANCHI)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO BIANCHI;1;20550300